



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – art. 6, comma 1, CGS – responsabilità diretta – art. 6, commi 2, 3 e 4 - responsabilità oggettiva – art. 6, comma 4 – responsabilità presunta

## **Descrizione**

L'art. 6 del Codice, che assurge a referente di carattere generale per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei sodalizi sportivi scaturente dalla inosservanza dei comportamenti imposti dalla normativa di settore per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori fondamentali che informano lo sport e la sua pratica, distingue tre differenti ipotesi. 1) Il primo comma, configura la responsabilità c.d. "*diretta*" della società, la quale risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Essa trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l'effettiva utilità per l'ente della condotta antisportiva (che si presume *iuris et de iure*). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva; 2) le tre ipotesi distribuite nei commi 2, 3 e 4, sono state tradizionalmente attratte al modello della "*responsabilità oggettiva*" in quanto esponevano il sodalizio a conseguenze sanzionatorie per atti o fatti riferibili a soggetti "*interni*" o "*esterni*" alla propria struttura/organizzazione senza però riconoscere rilievo alcuno all'elemento soggettivo; 3) ai sensi del comma 4, i club calcistici sono tenuti a garantire e, in difetto, a rispondere della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Tale ipotesi delinea una fattispecie di responsabilità c.d. "*presunta*", connotata da una presunzione di tipo relativo, superabile quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito. La responsabilità ex art. 6, commi 2, 3 configura un trasferimento in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell'interesse della società, o che comunque svolgono un ruolo rilevante nell'ambito dell'attività sportiva, prescindendo da qualunque valutazione in merito all'antigiuridicità della condotta nonché da qualsivoglia giudizio di colpevolezza in capo alla società.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 58/CFA/2021-2022/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Stigliano Messuti

## **Riferimenti normativi**

art. 6 CGS; art. 7 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0058 CFA del 17 gennaio 2022 (ASD CORMAR FUTSAL POLISTENA)**